

Astensionismo: *no grazie*

La consultazione referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia, avente per oggetto la separazione delle carriere dei magistrati, ha l'obiettivo di separare, fin dall'inizio, le carriere dei PM, magistrati requirenti che rappresentano l'accusa, da quella dei giudici, magistrati giudicanti ai quali spetta la formalizzazione della sentenza. Il risultato di questo referendum prescinde dal *quorum*, che nei referendum abrogativi è fissato al 50 per cento più uno degli aventi diritto. Molti cittadini si sono chiesti il motivo che giustifica, con una apparente contraddizione, la necessità del *quorum* di partecipazione anche solo per cancellare poche parole da una legge, mentre per modificare la Costituzione tale condizione venga meno. La spiegazione sta nella scelta precisa compiuta dai Costituenti che disciplinarono diversamente la natura e la finalità dello strumento referendario. Infatti, i referendum abrogativi sono disciplinati dall'articolo 75 della Costituzione che fa salvo il risultato del referendum solo se «ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto» tanto che il *quorum* tutela la volontà parlamentare. Il *referendum* sulla separazione delle carriere non riguarda la cancellazione di una legge esistente, ma interviene alla fine di un procedimento parlamentare già completato: doppia lettura alla Camera e al Senato del medesimo testo senza alcun cambiamento, fosse anche di una virgola. Anche questa volta il dibattito si è centrato non tanto sui quesiti sottoposti, ma soprattutto la necessità o meno di partecipare al voto. Il tifo era alto in tutte e due le curve dello stadio nella speranza di tirare dalla propria parte il maggior numero di elettori. Nei tempi nei quali la fuga dalle urne è diventata quasi un'abitudine, ci serviamo del caso di specie per ricordare il rapporto storico e giuridico che intercorre tra il diritto di voto, il suffragio universale e il principio di eguaglianza: principi tutti che intervengono a garantire la tenuta dei sistemi democratici. Quella della partecipazione è la difesa più naturale e responsabile nei confronti della democrazia. Ciò che non dobbiamo mai dimenticare è che la solidarietà, elemento basilare della Dottrina Sociale della Chiesa, si esprime nel principio costituzionale dell'uguaglianza del godimento dei diritti fondamentali. Per questo un cattolico non dovrebbe mai prendere in considerazione la possibilità di astenersi agli appuntamenti elettorali di qualsiasi tipo. ■

10 marzo 1946 - 80 anni voto alle donne

Con il decreto legislativo luogotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946, le donne ottengono finalmente l'eleggibilità nelle elezioni amministrative. Vennero elette le prime sindache. Fu il preludio fondamentale al successivo referendum del 2 giugno 1946 nelle elezioni per eleggere l'Assemblea Costituente, che avrebbe poi redatto la Costituzione Italiana. ■